



COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

Servizio Affari Generali – Segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C.

**LA RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**
(D.ssa Patrizia Vieni)

(firma)

Longi, 22 marzo 2010

Timbro
dell'Ente

IL SINDACO
(Dott. Alessandro Lazzara)

(firma)

Longi, 22 marzo 2010

OGGETTO: Modifica ed integrazione dello Statuto Comunale.

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M., RESO AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30.

AREA AMMINISTRATIVA

- per quanto concerne la regolarità tecnica - **PARERE FAVOREVOLE.**

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**
(Geom. Angelo Zingales)

Longi, 22 marzo 2010

**ALLEGATO
ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE**

N. _____ DEL _____ 2009 ORE _____

IL SINDACO

PREMESSO:

- ❖ **che**, con **deliberazione consiliare n. 28 del 24 settembre 2004**, è stato approvato il vigente Statuto Comunale;
- ❖ **che**, con **deliberazione di G. M. n. 08 del 1° febbraio 2010**, si è stabilito, quanto segue:
 1. **Di dichiarare l'acqua:**
 - **un bene comune**, essenziale ed insostituibile per la vita di ogni essere vivente;
 - **un diritto** inviolabile, universale, inalienabile ed indivisibile dell'uomo, che si può annoverare fra quelli di riferimento previsto dalla Costituzione.
 2. **Di riconoscere il Servizio Idrico un servizio pubblico, locale, privo di rilevanza economica**, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua a tutti gli utenti e pari dignità umana a tutti i cittadini.
 3. **Di integrare** il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 24 settembre 2004, con l'articolo **63/bis – Riconoscimento dell'acqua bene comune dell'umanità** che recita testualmente:
“L'acqua è un bene pubblico e come tale deve restare per i cittadini di Longi e mai potrà essere ceduta ai privati.”;
 4. **Di deferire** la relativa modifica al Consiglio Comunale per il prosieguo di competenza.
- ❖ **che**, la predetta deliberazione è stata resa nota con apposito avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, dall'8 febbraio 2010 al 9 marzo 2010, Rep. N. 53 e sul sito web;
- ❖ **che**, con **deliberazione di G. M. n. 22 del 17 febbraio 2010**, si è stabilito quanto segue:
 - **Di integrare** il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 24 settembre 2004, con un ulteriore articolo **Art. 63/ter – “Definizione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica”** che recita testualmente:
“Il Comune, visti gli articoli 1, 2, 3, 5, 43, 114, 118 della Costituzione, riconosce i servizi pubblici locali quali: servizio idrico, servizio sanitario, igiene pubblica, servizi sociali, istruzione pubblica, tutela dei beni culturali e delle risorse ambientali e paesaggistiche, trasporti, viabilità e quant'altro riconoscerà il Consiglio comunale, di preminente interesse generale.
Riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.
Conferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà; nonché il principio che in ambito pubblico devono essere mantenute la proprietà delle reti e la gestione del s.i.i..
Riconosce al servizio idrico integrato lo status di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, la cui gestione va attuata secondo gli artt. 31 e 114 del d. lgs n. 267/2000, in quanto servizio pubblico essenziale.
 - **Di deferire** la relativa modifica al Consiglio Comunale per il prosieguo di competenza.
- ❖ **che**, così anche la suddetta deliberazione è stata resa nota con apposito avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, dal 18 febbraio 2010 al 19 marzo 2010, Rep. N. 65 e sul sito web;
- ❖ **che**, con **deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 1° marzo 2010**, si è stabilito, tra l'altro, **di promuovere il diritto all'acqua**, attraverso le seguenti azioni:
 1. **riconoscere, anche nello statuto comunale**, il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;
 2. **sostenere e difendere** il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà; e che in ambito pubblico devono essere mantenute la proprietà delle reti e la gestione del servizio idrico integrato;
 3. **chiedere**, che nelle competenti sedi comunitarie, nazionali e regionali, per garantire a tutti l'accesso all'acqua e pari dignità umana, venga riconosciuto a livello normativo che il servizio idrico è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.

- ❖ **che, in data 02 marzo 2010** è stata presentata, alla segreteria generale dell'ARS, la **deliberazione di Giunta Municipale n. 07 del 1° marzo 2010**, con la quale si è approvata la proposta di legge contenente il progetto di legge di iniziativa dei consigli comunali **“Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. Disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico in Sicilia”**, e la **relazione** che ne illustra le finalità e il contenuto;

RAVVISATA la necessità di stabilire nello Statuto comunale che l'acqua è un bene comune dell'umanità per cui non potrà mai essere ceduta a privati e così anche di sancire lo status del servizio idrico come servizio pubblico locale privo di rilevanza economica;

RITENUTO, pertanto, di dover integrare il vigente Statuto Comunale con l'**articolo 63/bis - Riconoscimento dell'acqua bene comune dell'umanità** - e l'**articolo 63/ter - Definizione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica** -;

VISTO l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Per quanto sopra esposto,

PROPONE

1. **Di integrare** il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 24 settembre 2004, con due ulteriori articoli, e rispettivamente con l'**articolo 63/bis e l'articolo 63/ter** che recitano testualmente:

- ❖ **Art. 63/bis – Riconoscimento dell'acqua bene comune dell'umanità”**

“L'acqua è un bene pubblico e come tale deve restare per i cittadini di Longi e mai potrà essere ceduta ai privati.”

- ❖ **Art. 63/ter – “Definizione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica”**

“Il Comune, visti gli articoli 1, 2, 3, 5, 43, 114, 118 della Costituzione, riconosce i servizi pubblici locali quali: servizio idrico, servizio sanitario, igiene pubblica, servizi sociali, istruzione pubblica, tutela dei beni culturali e delle risorse ambientali e paesaggistiche, trasporti, viabilità e quant'altro riconoscerà il Consiglio comunale, di preminente interesse generale.

Riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.

Conferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà; nonché il principio che in ambito pubblico devono essere mantenute la proprietà delle reti e la gestione del s.i.i..

Riconosce al servizio idrico integrato lo status di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, la cui gestione va attuata secondo gli artt. 31 e 114 del d. lgs n. 267/2000, in quanto servizio pubblico essenziale.

2. **Di dare atto che** le restanti parti del vigente Statuto Comunale, composto da n° 91 articoli, rimangono invariate.
3. **Di trasmettere** lo Statuto completo dei nuovi articoli integrati, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e ad avvenuta esecutività:
 - a. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la relativa pubblicazione;
 - b. al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.